REGOLAMENTO (CEE) N. 1488/69 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1969

che apporta una nuova modifica al regolamento (CEE) n. 1106/68 relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e al latte scremato trasformato in alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1106/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e al latte scremato trasformato in alimenti composti per animali (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 644/69 (4), prevede all'articolo 2 dei precisi processi di denaturazione ; che, onde permettere un adattamento ai processi comuni, lo stesso articolo autorizza la Francia, fino al 29 luglio 1969, ad accordare l'aiuto al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione del bestiame e denaturato con un processo in vigore in detto Stato membro al 28 luglio 1968 ; che il termine prescritto si è rivelato insufficiente ai fini dell'adattamento necessario ; che è pertanto opportuno prorogare l'autorizzazione di cui sopra fino al 31 dicembre 1969 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 29 luglio 1969 che figura all'articolo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1106/68 è sostituita, con effetto a partire dal 29 luglio 1969, dalla data del 31 dicembre 1969.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 26.
(4) GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1489/69 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1969

relativo alla vendita da parte degli organismi d'intervento di burro che ha superato una certa età destinato alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

considerando che nella Comunità esistono cospicue giacenze di burro che in parte deve essere smaltito a breve scadenza a causa della sua età ; che nel commercio possono presentarsi a breve termine delle possibilità di smaltimento a prezzi corrispondenti alla qualità di tale burro ; che è pertanto opportuno offrire al commercio la possibilità di acquistare il burro in oggetto ; che il prezzo di vendita del burro può essere determinato diminuendo il prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento in causa, applicabile il giorno della vendita, di un importo corrispondente al deprezzamento medio di un burro destinato alla trasformazione ;

considerando che, essendo il burro destinato alla trasformazione a causa della sua qualità, è necessario prevedere misure che ne garantiscano la trasformazione ; che a tal fine è opportuno prevedere una cauzione di trasformazione di un importo calcolato in modo da garantire l'osservanza di tale obbligo ; che in caso di trasformazione del burro in un altro Stato membro, quest'ultimo deve fornire una garanzia analoga ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il burro entrato in magazzino prima del 15 maggio 1968 e appartenente agli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese viene venduto ad ogni interessato alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Il burro è venduto partenza magazzino frigorifero ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento in causa, applicabile il giorno della vendita, diminuito di 16,25 unità di conto per 100 kg.

2. Il burro è venduto soltanto in quantitativi di almeno 5 tonnellate.

Articolo 3

1. Il burro viene trasformato nel territorio della Comunità, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della vendita, in prodotti diversi da quelli delle voci 04.01, 04.02, 04.03 o 04.04 della tariffa doganale comune, esclusi i formaggi fusi.

2. Quando la trasformazione ha luogo in uno Stato membro — in appresso denominato Stato membro trasformatore — diverso dallo Stato membro venditore, si applicano le norme seguenti :

a) l'esportatore completa il certificato di circolazione delle merci modello DD 4 con una delle dichiarazioni seguenti :

« destiné à la transformation au titre du règlement (CEE) n° 1489/69 »,

« zur Verarbeitung nach Verordnung (EWG) Nr. 1489/69 »,

« destinato alla trasformazione a norma del regolamento (CEE) n. 1489/69 »,

« bestemd voor verwerking volgens Verordening (EEG) nr. 1489/69 ».

b) Fino al momento della trasformazione, lo Stato membro trasformatore sottopone il burro, accompagnato da un certificato di circolazione delle merci modello DD 4 cosí completato, ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

3. Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione rilascia, dopo la trasformazione del burro in causa, un certificato nel quale sono indicate le quantità trasformate in conformità del paragrafo 1.

Articolo 4

1. L'acquirente costituisce una cauzione di 160,00 unità di conto alla tonnellata.

2. La cauzione viene costituita a scelta dell'acquirente sotto forma di un assegno intestato all'organismo d'intervento o di una garanzia rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro in causa.

Articolo 5

1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione viene svincolata soltanto per la quantità di burro per la quale è stato esibito il certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2. Lo svincolo della cauzione è immediato.

3. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY